



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DEL SINDACO

PEC:protocollo@pec.comune.arizzo.nu.it

PROTOCOLLO N. 3977 del 21 luglio 2022

ORDINANZA N. 37 DEL 21 luglio 2022

OGGETTO: Integrazione e rettifica a ordinanza n. 35 del 13 luglio 2022 Protocollo n. 3767 del 13 luglio 2022 sulla "Liberalizzazione, con limitazioni, degli orari di apertura e chiusura degli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande",

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 35 emanata in data 13 luglio 2022 relativa alla "Liberalizzazione, con limitazioni, degli orari di apertura e chiusura degli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", le cui premesse si richiamano integralmente;

ATTESO che l'ordinanza sopra citata, reca nella compilazione un errore di tipo materiale e precisamente nella parte dispositiva della stessa, dove era così disposto:

1. " *Ai pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è data facoltà di apertura nei diversi periodi dell'anno e nelle seguenti fasce orarie:*
 - *Dal 1° novembre al 31 marzo di ciascun anno fascia oraria tra le ore 05,00 e le ore 23,00 dalla domenica al giovedì;*
 - *Dal 1° novembre al 31 marzo di ciascun anno fascia oraria tra le ore 05,00 e 24,00 dopo la mezzanotte, dal venerdì al sabato;*
 - *Dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno fascia oraria tra le ore 05,00 e le ore 24,00 dalla Domenica al giovedì;*
 - *Dal 1 aprile al 30 giugno di ciascun anno fascia oraria tra le ore 05,00 e le ore 01,00 dalla venerdì e sabato;*
 - *Dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno fascia oraria tra le ore 05,00 e le ore 02,00 dal venerdì al sabato.*

Di conseguenza le attività di intrattenimento organizzate dagli esercenti o dalle Associazioni locali in piazze all'aperto sia pubbliche che private, devono essere realizzate in orari che rispettino la quiete ed il diritto al riposo della popolazione residente, pertanto devono svolgersi nei seguenti limiti di tempo:

Dalle ore 17,00 alle 24,00.

Eventuali estensioni, sia per l'orario di chiusura delle attività che delle manifestazioni in esse organizzate vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione ed almeno 5 giorni prima della data interessata;"

Eventuali deroghe potranno essere concesse, a richiesta, in occasione delle feste e delle sagre paesane”.

Mente il tenore della predetta ordinanza era il seguente:

“Relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vige la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui dettagliatamente indicate alle premesse della sopracitata ordinanza, **per cui viene garantita agli esercenti tale facoltà, con limitazioni sotto riportate** al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l’ordine pubblico.

Di conseguenza le attività di intrattenimento organizzate dagli esercenti o dalle Associazioni locali in piazze all’aperto sia pubbliche che private, devono essere realizzate in orari che rispettino la quiete ed il diritto al riposo della popolazione residente, pertanto devono svolgersi nei seguenti limiti di tempo:

- Dal 1 settembre al 30 giugno, di ciascun anno, dalle ore 17,00 alle ore 23,00 nei giorni dalla Domenica al giovedì;
 - Dal 1 settembre al 30 giugno, di ciascun anno, dalle ore 17,00 alle ore 24,00 nei giorni di venerdì e sabato;
 - Dal 1 luglio al 31 agosto, di ciascun anno, dalle ore 17,00 alle ore 01,00 nei giorni dalla Domenica al Giovedì;
 - Dal 1 luglio al 31 agosto, di ciascun anno, dalle ore 17,00 alle ore 02,00 nei giorni di venerdì e sabato.
- Nei giorni del 13, 14, 15, 16 agosto, di ciascun anno, dalle ore 17,00 alle ore 02,30.
- Durante le festività Natalizie e Pasquali, di ciascun anno, nei giorni precedenti e successivi alle stesse sono concesse le identiche deroghe, dalle ore 17,00 alle ore 02,30.

Eventuali estensioni, sia per l’orario di chiusura delle attività che delle manifestazioni in esse organizzate vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell’assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione ed almeno 5 giorni prima della data interessata;

Eventuali deroghe potranno essere concesse, a richiesta, in occasione delle feste e delle sagre paesane”

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 gli articoli:

* art. 50, comma 7 “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

* art. 54, comma 3, “ il Sindaco, quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell’utenza, con provvedimento contingibile ed urgente può modificare gli orari degli esercizi pubblici”;

RETTIFICA

l'Ordinanza n. 35/2022 del 13 luglio 2022, nella parte dispositiva, integrando l'ORDINA come di seguito riportato

ORDINA

Relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la quale, vige la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi, ampiamente e dettagliatamente riportata nelle premesse della sopracitata ordinanza che si sta rettificando e integrando, per cui viene garantita agli esercenti tale facoltà, con limitazioni sotto riportate al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico.

Di conseguenza le attività di intrattenimento organizzate dagli esercenti o dalle Associazioni locali in piazze all'aperto sia pubbliche che private, devono essere realizzate in orari che rispettino la quiete ed il diritto al riposo della popolazione residente, pertanto devono svolgersi nei seguenti limiti di tempo:

- Dal 1 settembre al 30 giugno, di ciascun anno, dalle ore 17,00 alle ore 23,00 nei giorni dalla Domenica al giovedì;
 - Dal 1 settembre al 30 giugno, di ciascun anno, dalle ore 17,00 alle ore 24,00 nei giorni di venerdì e sabato;
 - Dal 1 luglio al 31 agosto, di ciascun anno, dalle ore 17,00 alle ore 01,00 nei giorni dalla Domenica al Giovedì;
 - Dal 1 luglio al 31 agosto, di ciascun anno, dalle ore 17,00 alle ore 02,00 nei giorni di venerdì e sabato.
- Nei giorni del 13, 14, 15, 16 agosto, di ciascun anno, dalle ore 17,00 alle ore 02,30.
- Durante le festività Natalizie e Pasquali, di ciascun anno, nei giorni precedenti e successivi alle stesse sono concesse le identiche deroghe, dalle ore 17,00 alle ore 02,30.

Eventuali estensioni, sia per l'orario di chiusura delle attività che delle manifestazioni in esse organizzate vanno richieste al Comune che le valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione ed almeno 5 giorni prima della data interessata;

Eventuali deroghe potranno essere concesse, a richiesta, in occasione delle feste e delle sagre paesane.

Devono, pertanto, intendersi **abrogati** i seguenti obblighi:

2. L'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario in concreto adottato anche al Comune.

L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario d'ingresso dell'esercizio verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Resta confermato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche dalle ore 02,00 alle 06,00 ai sensi della legge 29/07/2010, n. 120.

Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.

Gli agenti della forza pubblica, gli agenti di Polizia Locale coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione della presente.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L.1034 /71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n°1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Copia della presente Ordinanza viene inviata:

- All'Albo dell'Ente;
- All'Ufficio Polizia Locale;
- All'Ufficio Tecnico;
- Ai Carabinieri di Belvi;
- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro;
- Alla Questura di Nuoro;
- Alla ASL di Nuoro;
- Alla Guardia di Finanza Comando Provinciale di Nuoro.

Dalla Residenza Municipale, 21 luglio 2022.


Il Sindaco
(Paolo Fontana)